

Codice A1107A

D.D. 8 luglio 2016, n. 331

**Servizio di trasloco per tutto il territorio regionale: affidamento servizi analoghi al Consorzio Italiano Cooperativo LABOR (C.F. 00394690580-P. IVA 00878211002-Cod. Beneficiario 127404) ex art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 (CIG 67449382EB). Spesa di E. 289.501,73 (Cap. 131340/2016-Ass. 100481). Spesa di E. 601.646,04 (Cap. 131340/2017-Ass. 100268). Spesa di E. 312.144,33 (Cap. 131340/2018-Ass. 100096)**

Premesso che:

- con determinazione n. 670 del 30.7.2012 il Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri ed Usi Civici procedeva all’approvazione degli atti di gara costituiti dal bando integrale, estratto, documento complementare “Disciplinare di gara”, disciplinanti i criteri e le modalità delle procedure di gara per la scelta dell’affidatario del servizio di trasloco arredi per tutto il territorio regionale;
- con determinazioni del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 279 del 6.5.2013, veniva aggiudicato il servizio in oggetto al Consorzio Italiano Cooperativo LABOR corrente in Roma – Via Palestro n. 78 per un importo pari ad € 1.479.457,50 oltre I.V.A. per € 310.686,08 e così per complessivi € 1.790.143,58 if.c.,
- a seguito dell’espletamento della suddetta procedura aperta ed in esecuzione delle determinazioni dirigenziali sopra citate veniva stipulato il contratto rep. n. 231/013 dell’8.7.2013 con la Società Consorzio Italiano Cooperativo LABOR. per l’esecuzione del servizio di trasloco arredi per tutto il territorio regionale, per l’importo di € 1.479.457,50 oltre I.V.A. per la durata di anni tre dall’8.7.2013 al 7.7.2016;

visto l’art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 e s.m.i.;

visto l’art. 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto n. 135;

visto il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi” che contiene l’elenco delle categorie merceologiche e degli importi annuali al di sopra dei quali le Stazioni Appaltanti individuate all’art. 9 comma 3) del D.L. 66/2014 convertito con L. n. 89/2014, tra cui rientrano anche le Regioni, sono obbligate a ricorrere ad acquisti centralizzati, aderendo alle convenzioni stipulate da Consip o da altro Soggetto Aggregatore;

considerato che tra i beni/servizi standardizzati e normalmente acquisiti dalle pubbliche amministrazioni il suddetto D.P.C.M. ha individuato anche la categoria Facility Management Immobili soglia di rilevanza comunitaria;

vista la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

dato atto che la Convenzione Consip “Facility Management 4” che rinchioda anche il servizio di trasloco non risulta attualmente aggiudicata e conseguentemente si prende atto che allo stato

attuale non risultano Convenzioni Consip attive ai fini dello svolgimento del servizio di traslochi di cui trattasi;

dato atto che l'art. 3 del suddetto contratto del servizio di traslochi rep. n. 231/013 dell'8.7.2013 prevede, ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., che il Committente, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un numero massimo di 2 (due) anni rispetto alla data naturale di scadenza del presente contratto;

visto il comunicato del Presidente dell'ANAC in data 11.5.2016 il quale chiarisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. nel caso di affidamenti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali siano previsti, tra gli altri, la ripetizione di servizi analoghi;

rilevato che sussistono i presupposti normativi per la ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento della ripetizione del servizio per il periodo dall'8.7.2016 al 7.7.2018 in quanto:

- i servizi da ripetere sono conformi al "progetto base" da intendersi come il capitolato d'appalto, allegato al contratto rep. n. 231/013 dell'8.7.2013, ed alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara;
- tale affidamento è effettuato entro tre anni dalla stipulazione del contratto d'appalto succitato;
- il capitolato d'appalto, all'art. 3, comma 2, prevede la possibilità di procedere alla scadenza del contratto, alla ripetizione del servizio per un numero massimo di due anni, e che nell'importo complessivo posto a base di gara era, altresì, previsto l'ammontare relativo alla ripetizione biennale del servizio di cui trattasi;

dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 23.12.1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della sopra citata Legge n. 488/1999. Ogni patto contrario a tale disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti;

atteso che, stante le condizioni di cui sopra, da parte del Responsabile del Procedimento, Dirigente Settore Tecnico e Sicurezza di Lavoro, è stato sottoposto al suddetto Consorzio Italiano Cooperativo LABOR, schema di contratto richiamante le condizioni operative del contratto rep. n. 231/013 dell'8.7.2013 al prezzo complessivo di € 96.305,00 oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 965,00 oltre I.V.A. per la durata di anni due decorrente dall'8.7.2016, per la preventiva condivisione dei contenuti;

ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in questione, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163 e s.m.i. per la durata di anni due a far data dall'8.7.2016 alle condizioni

individuare e richiamare nel relativo schema di contratto, alla presente allegato, che si approva con il presente provvedimento;

dato atto che per la presente procedura negoziata per la formalizzazione di nuovo contratto è stato acquisito il CIG n. 67449382EB per il quale non si rende tuttavia necessario il pagamento di un nuovo contributo in quanto l'importo a base di gara risulta essere comprensivo di qualsiasi forma di rinnovo del contratto e pertanto in sede di registrazione sul SIMOG, è stato indicato che trattasi di "ripetizione di precedente contratto", riportando il "CIG contratto originario, così come specificato dall'ANAC sull'argomento mediante apposita faq;

dato atto che il suddetto contratto di affidamento di servizi analoghi, sottoscrivibile mediante scrittura privata digitale ex art. 33 comma 2, lett. b) della L.R. 23.01.1984 n. 8 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m., verrà stipulato dopo il completamento dell'accertamento in capo al Consorzio sopra citato dell'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa, ad intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva ex art. 11, comma 8 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. e nel rispetto delle ulteriori previsioni normative;

considerato che, nelle more delle formalità di legge stabilite per la stipulazione del contratto, si rende necessario autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto in quanto la mancata esecuzione delle prestazioni potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico, in quanto l'appalto da affidare costituisce servizio necessario dovendo essere garantito il servizio di traslochi evitando soluzioni di continuità nello svolgimento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

ritenuto pertanto di autorizzare, nelle more delle formalità di legge previste per la formalizzazione del contratto, l'esecuzione anticipata delle prestazioni a far data dall'8.7.2016, ai sensi degli artt. 11, comma 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.;

ritenuto altresì, nelle more del completamento degli adempimenti di legge preordinati alla formalizzazione del nuovo contratto, che in favore della Società appaltatrice possano essere pagati i corrispettivi delle prestazioni effettuate nel periodo intercorrente tra la consegna del servizio e la stipulazione del contratto d'appalto che, fatte salve le dovute riserve di legge, risulteranno regolarmente eseguite;

dato atto che per quanto concerne le transazioni relative ai pagamenti derivanti dall'esecuzione anticipata del contratto verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.;

ritenuto di impegnare sul capitolo 131340 del Bilancio pluriennale regionale 2016/2018 la spesa complessiva d'appalto di € 986.305,00 oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 965,00 oltre I.V.A. e così per € 1.203.292,10 o.f.c. inerente la spesa d'appalto biennale derivante dal servizio di traslochi per il periodo 8.7.2016 – 7.7.2018, secondo le seguenti indicazioni, a favore del Consorzio Italiano Cooperativo LABOR:

. € 289.501,73 o.f.c., di cui € 52.205,23 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio da svolgersi per il periodo 8.7.2016 - 31.12.2016 con impegno sui fondi del Cap. 131340 /2016 (Assegnazione n. 100481),

. € 601.646,04 o.f.c., di cui € 108.493,55 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio da svolgersi per il periodo 1.1.2017-31.12.2017 con impegno sui fondi del Cap. 131340 /2017 (Assegnazione n. 100268);

. € 312.144,33 o.f.c., di cui € 56.288,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio straordinario con impegno sui fondi del Cap. 131340/2018 (Assegnazione n. 100096);

atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con D.G.R. n. 11-1409 dell'11.5.2015 ed in applicazione della L. n. 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in attuazione alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 class 001.030-070 del 7.2.2013;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

visto il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

visto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018"

vista la DGR n. 3-3122 dell'11/4/2016;

vista la DGR n. 1-3185 del 26/04/2016;

#### *determina*

- di aggiudicare, per quanto in narrativa esposto e ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006, Consorzio Italiano Cooperativo LABOR corrente in Roma – Via Palestro n. 78 (Cod. Beneficiario n. 127404 - C. Fiscale n. 00394690580-P.I. 00878211002) il servizio di trasloco arredi per tutto il territorio regionale per la durata di anni due dall'8.7.2016 al 7.7.2018 per l'importo complessivo presunto di € 986.305,00 oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 1.203.292,10 o.f.c. alle condizioni individuate e richiamate nel relativo schema di contratto alla presente allegato che si approva con il presente provvedimento;

- di dare atto che il suddetto contratto di affidamento di servizi analoghi, sottoscrivibile mediante scrittura privata in forma digitale ex art. 33 comma 2, lett. b) della L.R. 23.01.1984 n. 8 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., verrà stipulato dopo il completamento dell'accertamento in capo al Consorzio sopra citato dell'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa, ad intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva ex art. 11, comma 8 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. e nel rispetto delle ulteriori previsioni normative;

- di dare atto che il servizio di traslochi risulta sottoposto alla disciplina di cui al D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche con L. n. 135/2012 ivi inclusa la regolamentazione del diritto di recesso del Committente di cui al comma 13 dell'art. 1, automaticamente applicabile, ex art. 1339 C.C., anche ai contratti in corso e altresì in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, qualora i parametri delle Convenzioni Consip successivamente stipulate da Consip S.pA, siano

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 ss.mm.ii.;

- di dare atto che per la presente procedura negoziata per la formalizzazione di nuovo contratto è stato acquisito il CIG n. 67449382EB per il quale non si rende tuttavia necessario il pagamento di un nuovo contributo in quanto l'importo a base di gara risulta essere comprensivo di qualsiasi forma di rinnovo del contratto e pertanto in sede di registrazione sul SIMOG, è stato indicato che trattasi di "ripetizione di precedente contratto", riportando il "CIG contratto originario, così come specificato dall'ANAC sull'argomento mediante apposita faq;

- di autorizzare, per quanto in premessa esposto nelle more delle formalità di legge previste per la formalizzazione del contratto, l'esecuzione anticipata delle prestazioni a far data dall'8.7.2016, ai sensi degli artt. 11, comma 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.;

- di disporre che, nelle more del completamento degli adempimenti di legge preordinati alla formalizzazione del nuovo contratto, in favore della Società appaltatrice possano essere pagati i corrispettivi delle prestazioni effettuate nel periodo intercorrente tra la consegna del servizio e la stipulazione del contratto d'appalto che, fatte salve le dovute riserve di legge, risulteranno regolarmente eseguiti;

- di dare atto che per quanto concerne le transazioni relative ai pagamenti derivanti dall'esecuzione anticipata del contratto verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.;

- di impegnare sul capitolo 131340 del Bilancio regionale 2016 – 2018 la spesa complessiva d'appalto di € 986.305,00 oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 965,00 oltre I.V.A e così per €1.203.292,10 o.f.c. inerente la spesa d'appalto biennale derivante dal servizio di traslochi regionale per il periodo 8.7.2016 – 7.7.2018 secondo le seguenti indicazioni a favore del Consorzio Italiano Cooperativo LABOR:

. € 289.501,73 o.f.c., di cui € 52.205,23 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio da svolgersi per il periodo 8.7.2016 - 31.12.2016 con impegno sui fondi del Cap. 131340 /2016 (Assegnazione n. 100481);

Transazione elementare: Capitolo 131340 impegno 2016

Conto finanziario: U.1.03.02.13.003

Cofog: 01.3

Transazione Unione Europea: 8

Ricorrente: 3

Perimetro Sanitario: 3

. € 601.646,04 o.f.c., di cui € 108.493,55 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio da svolgersi per il periodo 1.1.2017- 31.12.2017 con impegno sui fondi del Cap. 131340 /2017 (Assegnazione n. 100268);

Transazione elementare: Capitolo 131340 impegno 2017

Conto finanziario: U.1.03.02.13.003

Cofog: 01.3

Transazione Unione Europea: 8  
Ricorrente: 3  
Perimetro Sanitario: 3

. € 312.144,33 o.f.c., di cui € 56.288,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio straordinario con impegno sui fondi del Cap. 131340/2018 (Assegnazione n. 100096);

Transazione elementare: Capitolo 131340 impegno 2018  
Conto finanziario: U.1.03.02.13.003  
Cofog: 01.3  
Transazione Unione Europea: 8  
Ricorrente: 3  
Perimetro Sanitario: 3

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23, comma 1 lett. b) del D.lgs n. 33/2013 s.m.i.

Responsabile del Procedimento d'appalto: Ing. Stefania CROTTA;

- Beneficiario Consorzio Italiano Cooperativo LABOR corrente in Roma – Via Palestro n. 78 (Cod. Beneficiario n. 127404 - C. Fiscale n. 00394690580-P.I. 00878211002);

- Spesa d'appalto € 1.203.292,10 o.f.c. inerente la spesa d'appalto biennale derivante dal servizio di vigilanza per il periodo 8.7.2016 – 7.7.2018;

- Modalità di affidamento: art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 (servizi analoghi);

- Dirigente Responsabile del Procedimento: Ing. Stefania CROTTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Stefania CROTTA

VISTO:  
IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott. Giovanni LEPRI

Allegato

**REP. N.**

**REGIONE PIEMONTE**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI DI  
TRASLOCO ARREDI PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.**

**Importo complessivo biennale € 986.305,00 oltre  
I.V.A.**

**CIG N. 67449382EB**

Premesso che

- con determinazione del Dirigente del Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili n. 346 del 18.04.2012 veniva indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., D.P.R. 207/2010 s.m.i. ed art. 28 DIR. 2044/18/CE e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 D.Lgs 163/2006 s.m.i., per il servizio di trasloco arredi e materiale vario presso gli uffici regionali, approvando, nel contempo il "Progetto del servizio", contenente tra gli altri il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di contratto;

- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 670 del 30.07.2012 si è proceduto ad approvare il bando di gara integrale, il relativo estratto e il documento

complementare "Disciplinare di gara";

- con determinazione n. 279 del 6.5.2013 venivano approvati i verbali di gara e veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto al Consorzio Italiano Cooperativo LABOR corrente in Roma, Via Palestro n. 78, per un importo complessivo triennale di € 1.479.457,50, oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 1.447,50 oltre I.V.A.

- in esecuzione della suddetta determinazione n. 279 veniva stipulato il contratto rep. n. 231 dell'8.7.2013 avente durata dall'8.7.2013 sino al 7.7.2016;

- l'art. 3 del contratto prevede che, ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., il Committente, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un numero massimo di 2 (due) anni rispetto alla data naturale di scadenza del presente contratto;

- il comunicato del Presidente dell'ANAC in data



11.5.2016 chiarisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. nel caso di affidamenti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali siano previsti, tra gli altri, la ripetizione di servizi analoghi;

- in esito a quanto richiesto dall'Amministrazione regionale la Ditta ha comunicato la propria disponibilità a svolgere le prestazioni oggetto del contratto per ulteriori anni due con decorrenza dal 08.07.2016 agli stessi patti e condizioni nonché al prezzo complessivo di € 986.305,00 oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 965,00 oltre I.V.A.;

- con determinazione dirigenziale n. del sono stati aggiudicati i servizi analoghi in oggetto al suddetto Consorzio con contestuale approvazione dello schema di contratto ed è stata autorizzata, nelle more delle formalità di legge previste per la formalizzazione del contratto, l'esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi degli artt. 11, comma 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. a far data dall'8.7.2016;

- con la suddetta determinazione è stato altresì disposto di procedere alla stipulazione del

contratto dopo il completamento, in capo al suddetto Consorzio appaltatore, delle verifiche dell'insussistenza di cause ostative previste dalle vigenti normative ad intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e nel rispetto delle ulteriori previsioni normative;

- in capo al suddetto Consorzio è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale;

- con determinazione n.                    del                    è stata conseguentemente autorizzata la stipulazione del contratto, successivamente all'espletamento delle formalità di legge previste a seguito dell'aggiudicazione definitiva divenuta efficace;

- ai sensi dell'art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le

prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 23.12.1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della sopra citata Legge n. 488/1999. Ogni patto contrario a tale disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

#### **QUANTO SOPRA PREMESSO**

#### **TRA**

la **Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016), di seguito denominata "L'Amministrazione", in persona del Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro Ing. Stefania CROTTA, nata a Cagliari il 19.7.1969 e domiciliata presso la sede regionale di Torino - Via Viotti n. 8, di seguito denominata il "Committente";

#### **E**

**Consorzio Italiano Cooperativo LABOR**, corrente in

Roma, Via Palestro n. 78 (C.F.: 00394690580 e P.I.: 00878211002), rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio Italiano Cooperativo LABOR, di seguito denominato "l'Appaltatore";

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

**ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto il trasloco di arredi e materiale vario presso gli uffici regionali. Il numero degli immobili e le quote di incidenza riportate nell'articolo 2 del C.S.A. della gara originaria, che si applica integralmente fatti salvi gli aggiornamenti apportati dal presente contratto e indicati nell'Allegato A al contratto, sono puramente indicativi e qualora nel corso del contratto il Committente incrementasse o decrementasse l'elenco degli stabili e/o variasse la distribuzione percentuale dei lavori per provincia, l'Appaltatore sarà obbligato ad

assoggettarsi alle stesse condizioni del presente contratto senza nulla pretendere a titolo d'indennizzo.

### **ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del presente contratto è stabilita in due anni a far data dall'esecuzione anticipata del contratto e pertanto dall'8.7.2016. Il rapporto contrattuale si estingue alla scadenza, senza necessità di disdetta.

### **ARTICOLO 4 - IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo contrattuale complessivo per l'intera durata del presente contratto è stabilito in presunti € 986.305,00 oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 965,00 oltre I.V.A..

L'ammontare dell'appalto verrà comunque determinato dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite.

### **ARTICOLO 5 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel C.S.A., nel DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze) nel bando di gara, nel documento complementare "Disciplinare di gara" e

nell'offerta tecnico-economica della gara originaria, i quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, sono considerati parte integrante del medesimo, come integralmente qui trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

#### **ARTICOLO 6 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo più precise indicazioni che verranno concordate e pianificate tra il D.E.C. e l'Appaltatore o il suo Responsabile operativo, sono indicate nell'art. 2, del C.S.A. della gara originaria cui si fa espresso rinvio.

Nell'esecuzione delle predette prestazioni il personale dell'Appaltatore deve usare la massima diligenza onde evitare qualsiasi danno. Di ogni danneggiamento causato al materiale o ad altre cose ed anche a terzi, da ascriversi all'incuria o disattenzione del personale dell'Appaltatore, è responsabile il medesimo nei confronti del Committente, il quale è autorizzato a rivalersi per l'intero ammontare del danno anche in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti.

#### **ARTICOLO 7 - ONERI DELL'APPALTATORE**

Tutti gli oneri necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico dell'Amministrazione. Gli oneri e obblighi oggetto del presente contratto, sono indicate nell'art. 12 del C.S.A. della gara originaria, cui si fa espresso rinvio.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è esaustiva; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti ma necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a rispettare la proposta organizzativa per l'espletamento del servizio parte integrante dell'offerta tecnica.

#### **ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dall'accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del C.S.A.

dell'appalto originario, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente.

In caso di mancato pagamento delle fatture entro il suddetto termine, per causa imputabile all'Amministrazione, saranno dovuti da quest'ultima gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo della prestazione al netto della ritenuta. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca .....Codice IBAN . Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

Sig. (C.F. ).



**ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI  
FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore, in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 2. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati sopraspecificati, con le modalità e nei tempi previsti.

**ARTICOLO 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL  
CONTRATTO (D.E.C.)**

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. nonché dell'articolo 300 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. il Committente nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto, individuandolo nella persona del Sig. Giuseppe SCOCOZZA, funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro (C.F.SCCGPP59R18G806D).

Il D.E.C. svolge i compiti di cui agli articoli 301 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. In particolare, verifica la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico-contabile e fornisce parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

**ARTICOLO 11 - PENALI**

In caso di ritardo negli adempimenti contrattuali rispetto ai termini prefissati, all'Appaltatore saranno comminate le penali previste dall'art. 12, comma 1, e comma 6, e dall'art. 22 del C.S.A.

Nel caso venga a mancare la funzionalità del PUNTO DI COMUNICAZIONE, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 12 del C.S.A., verrà applicata la penalità di € 100,00 giornaliera e per un tempo

non superiore ai 15 gg. oltre ai quali il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione immediata del Contratto in danno dell'Appaltatore.

1) L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dei corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, della cauzione, senza ulteriori formalità.

2) L'Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze al Committente, come previsto dall'art. 17 del C.S.A.

3) Il Committente, in caso di mancato rispetto dei tempi imposti per l'inizio delle singole operazioni di trasloco o del numero di addetti e mezzi espressamente richiesto o qualora il termine fissato per le prestazioni, senza giustificato motivo, non venisse rispettato, potrà applicare le seguenti penali:

a) mancato rispetto del termine stabilito per le prestazioni, senza giustificato motivo: verrà

applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo dei termini fissati;

b) messa a disposizione parziale di personale e mezzi: verrà applicata una penale di € 1.000,00 ogni qualvolta l'Appaltatore ometta la completa disponibilità degli addetti e dei mezzi espressamente richiesti dal D.E.C. per lo svolgimento del servizio;

c) recupero ulteriori spese o danni: addebito di ulteriori spese cui il Committente possa andare incontro per negligenza imputabile a colpa dell'Appaltatore, di cui all'art. 12, comma 4, del C.S.A.

4) L'applicazione delle penali non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare, anche in misura superiore all'importo delle penali stesse.

Qualora il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 298, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

## **ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e con le modalità ivi stabilite ha versato cauzione definitiva fino alla concorrenza di € 239.770,75, mediante polizza fidejussoria n. ....emessa da....., in data .

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato al momento dell'emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità

che accerta la regolare esecuzione del contratto.

### **ARTICOLO 13 - COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 16 del C.S.A. fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegate:

- copia dell'appendice o nuova polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), per responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.) n. .... del ....., rilasciata da ..... - con massimale pari ad € 1.000.000,00 (un milione/00) fino al 7.7.2018;
- copia della dell'appendice o nuova polizza assicurativa n. .... per il materiale trasportato e per tutti i mezzi a disposizione dell'Appaltatore per effettuare il servizio, con massimale pari ad € 1.000.000,00 (un milione/00, rilasciata da ..... fino al 7.7.2018;
- copia dell'appendice o nuova polizza assicurativa n. .... del ..... per l'eventuale custodia di ogni arredo e/o materiale trasportato per i quali si renda necessario il temporaneo deposito nei magazzini dell'Appaltatore, con massimale pari ad € 1.000.000,00 (un milione/00, rilasciata da ..... fino al 7.7.2018.

### **ARTICOLO 14 - FORZA MAGGIORE**

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata, anticipata via fax, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

#### **ARTICOLO 15 - TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di



lavoro.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo prima dell'inizio del servizio un piano specifico delle misure di sicurezza dei lavoratori.

Tutti i lavoratori che svolgeranno la propria attività lavorativa presso gli immobili regionali dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Tutti i lavoratori dovranno essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Qualora si riscontrassero o venissero denunciate, da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, il Committente si riserva il diritto insindacabile di sospendere il pagamento delle fatture sino a quanto l'Ispettorato

del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre eccezione al Committente neanche a titolo di risarcimento danni. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente contratto.

**ARTICOLO 16 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E  
DANNI**

L'appaltatore risponderà in proprio di ogni danno, guasto o manomissione derivante, a causa della sua opera e del suo personale, sia verso il Committente che verso terzi.

L'appaltatore nello svolgimento delle prestazioni deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si demanda all'articolo 12, comma 2, 3, 4, e 5 del C.S.A.

**ARTICOLO 17 - INADEMPIMENTO**

Nel caso in cui L'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, e qualora il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 298, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

**ARTICOLO 18 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL  
CONTRATTO**

Al Committente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art, 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle

prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 23.12.1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della sopra citata Legge n. 488/1999. Ogni patto contrario a tale disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

L'intero contratto di appalto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- b) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di pignoramento, a carico dell'Impresa;
- c) nel caso di sospensione unilaterale del servizio, per un periodo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi;
- d) nei casi di subappalto non autorizzati dal Committente;
- e) in caso di cessione a terzi di tutto o parte del contratto;
- f) nel caso di irreperibilità dell'Appaltatore o del suo Responsabile operativo;
- g) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente

non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento del servizio.

#### **ARTICOLO 19 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE**

Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Committente il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di quota in danno dell'Appaltatore inadempiente.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi.

All'Appaltatore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Committente in misura maggiore di quelle previste dallo stesso Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni di quello.

Nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE RICHIESTA**

##### **DALL'APPALTATORE**

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il medesimo, in conseguenza di causa non imputabile all'Appaltatore stesso, secondo il disposto dell'articolo 1672 del Codice Civile.

In tal caso viene riconosciuto all'Appaltatore il pagamento del servizio già eseguito, in proporzione del prezzo pattuito.

#### **ARTICOLO 21 - CESSIONE CREDITI**

E' fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti

nell'esecuzione dell'appalto; le suddette cessioni o procure non saranno accettate, né potranno in nessun caso essere opposte al Committente.

#### **ARTICOLO 22 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto si rinvia al C.S.A., all'offerta tecnico-economica, al codice civile nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, in quanto applicabile.

#### **ARTICOLO 23 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di bollo, stipulazione e registrazione del presente contratto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto, è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici.

#### **ARTICOLO 24 - TRIBUNALE COMPETENTE**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Tribunale di Torino.

#### **ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI**



Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

#### **ARTICOLO 26 - ALLEGATI**

Vengono allegati per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

Cauzione definitiva;

Polizza RCT - RCO;

Polizza assicurativa per il materiale trasportato e per tutti i mezzi a disposizione dell'Appaltatore;

d) Polizza assicurativa per l'eventuale custodia di ogni arredo e/o materiale trasportato;

e) Allegato A: Elenco immobili.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza  
Ambienti di lavoro

Ing. Stefania CROTTA

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

Consorzio Cooperativo LABOR

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

In applicazione e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 del presente contratto.

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro

Ing. Stefania CROTTA

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

Consorzio Cooperativo LABOR

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore, in ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017" approvato con D.G.R. n. 11-1409 dell'11.5.2015 e ai sensi dell'Art. 1, comma 3, del "Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte", approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014, dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali",

allegato al presente atto. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore

Consorzio Cooperativo LABOR

Il Legale Rappresentante

**ELENCO IMMOBILI**

***Torino e provincia***

p.zza Castello 165  
via Pisano 6  
via Bertola 34  
via Meucci 1  
via Viotti 8  
via Giolitti 36  
via Principe Amedeo 17  
via Magenta 12  
via Avogadro 30  
via Lagrange 24  
c.so Bolzano 44  
c.so Stati Uniti 1  
c.so Stati Uniti 21  
via Petrarca 44  
c.so Regina Margherita 153 bis  
c.so Regina Margherita 174  
c.so Orbassano 336  
via Livorno 60  
via Sospello 193-199-211  
c.so Marche 79  
c.so Inghilterra 7  
Collegno – strada della berlia 20  
Druento – via Meucci 5  
Pinerolo – via S. Giuseppe 39  
Ivrea – Via Torino n. 50  
Orbassano – interporto  
Rivoli – c.so De Gasperi 36 int.9

***Alessandria e provincia***

Alessandria – via Amendola 1  
Alessandria – p.zza Libertà – via dei Guasco 1  
Novi Ligure – via Carducci 6  
Casale M.to – via L. Marchino 2  
Valenza – via Bologna 36  
Acqui Terme – Via Crispi n. 15

***Asti e provincia***

c.so Dante 163-165  
p.zza Alfieri 29  
c.so Palestro n. 24

***Biella e provincia***

via Quintino Sella n. 12

***Cuneo e provincia***

Cuneo – viale Kennedy 7  
Cuneo – c.so De Gasperi 40  
Mondovì – c.so Statuto 35 - Area Besio  
Mondovì – Sant'Anna Avagnina 100/101  
Saluzzo – p.zza Risorgimento n. 2  
Roddi – Via Don Castelli

***Novara e provincia***

via Mora e Gibin 2 e 4  
c.so Cavallotti 29 - 31

***Verbania e provincia***

Verbania – via dell'Industria n. 25  
Verbania – via Sironi 5  
Cannobio – via Giovanola 28  
Cannobio – via sotto i chiosi 22  
Domodossola – via Romiti 13 bis  
Domodossola – Via Carale di Masera 15

***Vercelli e provincia***

Vercelli – via Manzoni 8  
Vercelli – Palazzo Verga – via F.lli Ponti